



# Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Centro Studi e Documentazione



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

Segreteria Generale

Prot. n. 777/FLP2007

Roma, 26 aprile 2007

## NOTIZIARIO N°29

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
LORO SEDI

## **LEGGE 241/90 E LEGGE 15/2005**

**Diritto di accesso agli atti comprende sia la visione che la copia del documento**

TAR Puglia-Bari, sez. I, sentenza 05.02.2007 n° 337.

**Nel diritto di accesso agli atti, devono ricomprendersi sia la visione sia il rilascio di copia del documento. Lo stabilisce il TAR della Puglia, Bari, I Sezione, nella sentenza del 5 febbraio 2007, n. 337, conformandosi ad un indirizzo del giudice amministrativo (Tar Lazio, Roma, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212), secondo cui, a seguito dell'abrogazione della norma diretta a bilanciare l'esigenze di accesso con quelle di riservatezza, di cui dall'art. 24 comma 2 lettera d) nella formulazione dell'originaria della legge 241/90, ad opera della legge n. 15/2005, si ritiene superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili.**

Nella fattispecie in esame, una società srl, proponeva ricorso per incidente di esecuzione, nei confronti di una richiesta di accesso agli atti, riguardante l'offerta di un progetto ad un bando di gara, chiedendo "che avvenga senza pregiudizio per gli interessi professionali ed imprenditoriali della controinteressata, ed in particolare in modo tale da evitare che i contenuti progettuali possano essere indebitamente utilizzati dalle ricorrenti, o da chiunque altro nell'ambito di gare future o, comunque, in successive occasioni."

Il collegio, rilevato che l'accesso al progetto-offerta è stato statuito accogliendosi l'interesse processuale della parte, da servire per fini processuali e non per altri fini, ha respinto il ricorso per incidente di esecuzione.

**Si riporta il testo della sentenza TAR Puglia-Bari, sez. I, del 05.02.2007 n° 337**

**L'UFFICIO STAMPA**

***Il nostro impegno e la nostra professionalità al servizio di tutti.  
Sostieni le nostre attività iscrivendoti alla FLP!***

## **T.A.R. Puglia – Bari - Sezione I**

**Sentenza 5 febbraio 2007, n. 337**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER LA PUGLIA  
BARI

PRIMA SEZIONE  
Registro Sentenze: 337/07  
Registro Generale: 1558/2006

nelle persone dei Signori:  
VITO MANGIALARDI Presidente f.f., relatore  
CONCETTA ANASTASI Consigliere  
RAFFAELE GRECO Referendario

**ha pronunciato la seguente**

### **SENTENZA**

nella Camera di Consiglio del 24 gennaio 2007  
sul ricorso 1558/2006 proposto da:

*S. SRL SSD IN PROPRIO E MAND.RTI + 2*

*B.SPA*

*R.SRL SSD*

rappresentato e difeso da:

*PACCIONE AVV.LUIGI*

*ATTOLICO AVV.ANTONIA*

con domicilio eletto in BARI

*VIA Q.SELLA, 120*

*Presso*

*PACCIONE AVV.LUIGI*

**contro**

*COMUNE DI B.*

rappresentato e difeso da:

*CAPRUZZI AVV.BIANCALAURA*

*CIOFFI AVV.ROSA*

con domicilio eletto in BARI

*VIA PRINCIPE AMEDEO, 152*

*Presso*

*CAPRUZZI AVV.BIANCALAURA*

*e nei confronti di*



*P. A RL*

rappresentato e difeso da:  
**LORUSSO AVV.FELICE EUGENIO**  
*con domicilio eletto in BARI*  
*VIA AMENDOLA N.166/5*  
*presso la sua sede*

**e nei confronti di**

**ASSOCIAZIONE N.**  
**e nei confronti di**

**ASSOCIAZIONE C.**

**per l'annullamento,**

- del provvedimento di aggiudicazione provvisoria del pubblico incanto per la concessione della gestione, per la durata di sette anni, del complesso natatorio comunale sito in Bari al viale di Maratona, giusta verbale della Commissione esaminatrice del 20.07.2006;
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva -ove già emesso- del detto pubblico incanto;
- di tutti i verbali posti in essere dalla Commissione Esaminatrice per l'aggiudicazione della suindicata concessione di servizio pubblico;
- di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo, ivi compreso, ove occorra, il bando di gara e il disciplinare limitatamente agli interessi delle ricorrenti.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la sentenza n. 3952/06 con cui questo TAR pronunciando su istanza incidentale di accesso ex art. 25 co.5 legge 241/90 presentata da parte ricorrente, Ordinava al Comune di depositare presso la Segreteria di questa Sez. il progetto- offerta dell'aggiudicataria provvisoria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

**COMUNE DI B.**  
*P. A RL;*

Visto che con atto depositato - previa notifica - in data 7.12.06 la P. ha proposto ricorso per incidente di esecuzione, chiedendo opportune, anzi necessarie, misure affinché l'ostensione del progetto offerta del raggruppamento facente capo alla Polisport potesse avvenire senza pregiudizio per gli interessi professionali della controinteressata;

Udito il relatore Cons. VITO MANGIALARDI e uditi altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

### **Fatto e Diritto**

Con istanza incidentale in epigrafe evidenziata, la P. srl in riferimento all'accesso a favore delle ricorrenti disposto da questo TAR – giusta sentenza n. 3952/2006 - al progetto offerta di essa aggiudicataria provvisoria di cui si ordinava il deposito agli atti di causa, ha proposto ricorso per incidente di esecuzione chiedendo predisposizione di “tutte le misure necessarie affinché l'ostensione del progetto offerta del raggruppamento facente capo alla P. avvenga senza pregiudizio per gli interessi professionali ed imprenditoriali della controinteressata, ed in particolare in modo tale da evitare che i contenuti progettuali possano essere indebitamente utilizzati dalle ricorrenti, o da chiunque altro nell'ambito di gare future o, comunque, in successive occasioni.”.

Ritiene il Collegio di premettere e con riferimento a problema già dibattuto in giurisprudenza **circa la limitazione dell'accesso alla sola visione (e non anche alla estrazione di copia) per bilanciare l'esigenze di accesso con quelle di riservatezza (favorevole ad essa limitazione CdS , VI Sez, 9 gennaio 2004 n. 14 –contra invece IV Sez. 6 ott. 1999 n. 1627), che esso problema deve ritenersi superato dalla intervenuta normativa di cui alla legge n. 15/2005 modificativa in parte qua della 241/90. Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di copia del documento**, e ciò soprattutto a seguito dell'abrogazione della disposizione dettata dall'art. 24 comma 2 lettera d) nella formulazione dell'originaria legge 241, abrogazione che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili (in termini Tar Lazio, Roma, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

Ciò detto, e sottolineata pure la genericità delle misure richieste dalla parte (vedi quanto scritto a riguardo nell'istanza e sopra testualmente riportato), ritiene il Collegio di ribadire **che una impresa che abbia partecipato ad una gara pubblica ha titolo all'accesso alle offerte tecniche presentate da altre concorrenti alla gara risultate aggiudicatarie o classificate in posizione migliore, essendo la conoscenza dei dati contenuti in tali offerte necessaria ai fini di una predisposizione di un'adeguata difesa in sede processuale, da ritenersi prevalente rispetto alla riservatezza ( cfr. TAR Piemonte Sez. II, 25 febbraio 2006,m n. 1127).**

In detti termini sostanziali si è espressa anche questa Sezione nella sentenza sopra menzionata n. 3952/06 -cui ha fatto seguito il presente ricorso per incidente di esecuzione- in cui si annotava che *la richiesta di accesso (nдр. della ricorrente S.) risulta prodotta in modo non certo emulativo, ma in base ad un interesse che ben si collega all'istante impresa che ha contestato nel raggruppamento aggiudicatario carenza di requisiti partecipativi...*

L'interessata P. per il tramite della sua difesa a supporto della sua richiesta (che già si è qualificata generica) viene ad esprimere il timore che i contenuti progettuali del depositato progetto-offerta possano essere indebitamente utilizzati dalla ricorrente o da chiunque altro nell'ambito di gare future.

In tema, il Collegio non può che ribadire che l'accesso al progetto-offerta è stato statuito accogliendosi l'interesse processuale della parte, con la implicita conseguenza che il deposito del progetto offerta è da servire in questa sede processuale (ric. n.1558/06) e non già per altri fini. Il timore espresso dalla P. che agisce in via di prevenzione troverà protezione –qualora si si abbia a concretizzare- nella normativa predisposta a tutela delle



opere di ingegno (diritti soggettivi e quindi AGO), talchè le disposizioni dettate in materia di accesso risultano a riguardo non conferenti.

In conclusione il ricorso per incidente di esecuzione (a seguito della sent. n. 3952/06) che ci ha occupato, richiamata la precisazione che sopra si è evidenziata, va disatteso. Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni per disporre la compensazione tra le parti in causa.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari, Sez. Prima, respinge il ricorso per incidente di esecuzione depositato previa notifica il 7 dic. 2006 e nell'ambito del giudizio di cui al ric. n. 1558/2006. Spese compensate.**

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del **24 gennaio 2007**.

Il Presidente Rel. Est. (dr. Vito Mangialardi).